



# Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)

**Modifica del 2 novembre 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 2007<sup>1</sup> sul vino è modificata come segue:

*Art. 27a<sup>bis</sup>*      Resa massima di vinificazione dei vini svizzeri

<sup>1</sup> La resa massima di vinificazione dei vini svizzeri non può superare 80 litri di vino per 100 kg di uva.

<sup>2</sup> I Cantoni possono fissare una resa massima di vinificazione per vitigno inferiore a 80 litri di vino per 100 kg di uva per i vini DOC.

*Art. 35a lett. g*

L'organo di controllo ha inoltre i seguenti obblighi:

- g. gestisce e aggiorna la banca dati isotopica dei vini svizzeri di cui all'articolo 35b.

*Art. 35b*          Banca dati isotopica dei vini svizzeri

<sup>1</sup> La banca dati isotopica dei vini svizzeri è costituita dai risultati delle analisi di vini di riferimento rappresentativi e autentici della vitivinicoltura svizzera.

<sup>2</sup> La raccolta dell'uva destinata alla vinificazione dei vini di riferimento e la sua vinificazione sono affidate ad Agroscope.

<sup>1</sup>    **RS 916.140**

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr